

DECRETO GIUSTIZIA

Trust e fondi patrimoniali attaccabili con il pignoramento

Ciccia Messina a pag. 30

Il decreto 83/2015 su giustizia civile e fallimenti dà una stretta alle manovre elusive

Il trust diventa più attaccabile

Pignoramento (senza sentenza) se il bene è sottratto

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Il trust e il fondo patrimoniale più attaccabili. Diventa più facile per il creditore ribaltare vincoli di destinazione su immobili. E anche le donazioni. Eventuali manovre protettive del patrimonio (ma potenzialmente elusive delle ragioni dei creditori) devono fare i conti d'ora in avanti con le disposizioni del decreto legge 83/2015 (pacchetto giustizia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2015). Vediamo di illustrare le nuove norme.

Il provvedimento d'urgenza introduce l'articolo 2929-bis del codice civile, dedicato alla espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

In base alla nuova disposizione il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.

Vediamo gli effetti. Il creditore ha un anno di tempo dalla data di trascrizione del vincolo di indisponibilità o della donazione per fruire di un percorso agevolato. Può far pignorare l'immobile o il bene mobile registrato (un autoveicolo) anche senza avere ottenuto la revocatoria dell'atto.

Stando al nuovo articolo 2929 bis del codice civile bastano questi elementi: 1) avere un titolo esecutivo; 2) un atto del debitore successivo al sorgere del credito; 3) presenza di un

atto pregiudizievole, consistente in un vincolo di indisponibilità o in un atto a titolo gratuito; 4) trascrizione del pignoramento entro l'anno.

Questi elementi evitano al creditore di dovere agire per la revocatoria, la quale sarà a disposizione del creditore se non ricorrono uno o più degli elementi sopra richiamati.

Quanto al carattere pregiudizievole dell'atto, esso va rinvenuto nel fatto della sottrazione di un bene all'aggressione in via esecutiva da parte del creditore.

Il nuovo articolo dettaglia anche le modalità per l'ipotesi di atto di alienazione pregiudizievole: il creditore promuoverà l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Se si tratta di un vincolo di indisponibilità, gli atti dell'esecuzione saranno indirizzati al debitore.

In sostanza si dà la precedenza al creditore, che non deve sobbarcarsi costose cause per fare revocare l'atto pregiudizievole: potrà pignorarlo subito.

Certo non vengono meno le possibilità di tutela per il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo.

Ma un conto è dire al creditore di fare causa per far rientrare il bene nella cerchia di quelli pignorabili, altro conto è presupporre la possibilità di pignorare, salvo opposizione.

In effetti la nuova norma concede al debitore, al terzo assoggettato a espropriazione e ad ogni altro interessato alla conservazione del vincolo la possibilità di proporre le opposizioni all'esecuzione quando contestano la sussistenza dei presupposti della esecuzione sprint, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.

Sarà la giurisprudenza ad approfondire, valorizzandolo o svilendolo, l'elemento soggettivo della consapevolezza da parte del debitore del danno che si provoca agli interessi del creditore.

La novità si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

È da ritenere che trascorso l'anno, il creditore abbia pur sempre la possibilità di agire con l'azione revocatoria (articolo 2901 del codice civile): questo significa che deve prima ottenere la sentenza dichiarativa dell'inefficacia e, solo dopo, può iniziare le azioni esecutive.



C'È IL RISCHIO DI DANNEGGIARE I CREDITORI

Proposte concorrenti thrilling

Come cambia la legge fallimentare

Proposte concorrenti - Se il debitore propone di pagare una percentuale inferiore al 40%, ora l'art. 163 permette a uno o più creditori che rappresentino il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Particolarità è che, contro ogni regola di inefficacia degli atti successivi al concordato, ora è possibile diventare creditore qualificato per presentare la proposta concorrente acquistando i crediti dopo il deposito del ricorso di concordato.

Offerte concorrenti - Si tratta delle offerte di acquisto dell'azienda in concordato o rami della stessa eventualmente presentate da parte di terzi in concorrenza a quella presentata dal debitore, possibili se il debitore propone di pagare una percentuale inferiore al 40%. Spetta al commissario valutare l'offerta/e eventualmente pervenuta/e, dare parere e «attestare» l'interesse dei creditori. Non è prevista una replica del debitore e un'attestazione da parte dello stesso professionista che ha già valutato il piano del debitore. Il nuovo art. 163-bis prevede uno specifico procedimento che però rischia di allungare i tempi e di dare spazio a comportamenti aggressivi e di abuso di terzi ostili all'offerente o al debitore, in contrasto all'interesse dei creditori stessi.

Procedure concorrenti, che rischiano però di danneggiare i creditori. Nel decreto legge su giustizia civile e fallimenti (83/2015) due sono le disposizioni (si veda tabella) che interessano una delle novità più rilevanti per i creditori. Le modifiche all'art. 163 della legge fallimentare per i piani e le proposte concorrenti e il nuovo art. 163-bis della stessa, dedicato alle offerte alternative concorrenti. L'idea di prevedere alternative alle sole ipotesi del debitore era nell'aria da tempo ed è certamente una più che legittima opportunità per i creditori, ma così come congegnate c'è il rischio che le misure non siano particolarmente efficaci. Da una parte si dà soddisfazione anche alle vecchie critiche di Confindustria sull'abrogata soglia di pagamento dei crediti chirografari (40%) eppure, per contro, si rischia di creare un disincentivo all'emersione della crisi per ingessamento dei procedimenti concordatari e timore eccessiva del debitore di dare spazio a pretestuose azioni di soggetti ostili. Le proposte concorrenti seppure devono essere confrontabili possono, infatti, divenire uno strumento di sbarramento all'individuazione di offerenti scomodi da parte di concorrenti del debitore. La nuova disposizione dell'art. 163-bis non prevede un'attestazione da parte dello stesso professionista che ha già attestato il piano (è prevista la sola attestazione di altro soggetto), esponendo l'offerta concorrente a possibili abusi che non è allo stato possibile sanzionare. Le proposte e i piani concorrenti

possono essere presentate da creditori qualificati che abbiano un credito pari o superiore al 10% dell'esposizione debitoria che siano divenuti tali anche dopo il concordato a seguito di acquisti di crediti, il che rischia veramente di aprire un mercato delle proposte aggressive dilatorie che creano confusione, soprattutto perché il commissario giudiziale non è sempre attrezzato di esperienze aziendali idonee a comprendere quali possono essere le conseguenze per la continuità aziendale dell'impresa in crisi.

Le modifiche alle competenze degli organi concorsuali non sono state accompagnate, infatti, dalla previsione di competenze e specializzazione che ora se non esistenti rischiano il naufragio di ogni efficienza delle procedure competitive nei concordati.

Così, pure, il richiamo all'interesse dei creditori è troppo generico, perché manca una definizione chiara. I creditori potrebbero avere interesse talvolta alla continuità dei rapporti ed altri al maggiore e più tempestivo soddisfacimento, ma chi decide ciò: il tribunale e il commissario. Infine, il debitore nei casi di proposte alternative può essere obbligato a cambiare gli organi di gestione dell'impresa, con l'effetto che qualificate professionalità, dato tale rischio, potrebbero declinare l'impegno ad entrare in gioco, anche qui contro ogni logico interesse vero dei creditori.

Marcello Pollio

—© Riproduzione riservata—■